

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO E CONTRIBUTI ALLOGGIO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI VALDOSTANI ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI FUORI DALLA REGIONE.

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

INDICE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI)	3
ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO)	3
ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO).....	3
ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)	4
ART. 2.1 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)	4
ART. 2.2 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE).....	4
ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO).....	5
ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO)	5
ART. 3.2 (ISEE CORRENTE)	6
ART. 3.3 (IMPOSSIBILITA' DI FARSI PRODURRE UN'ISEE-UNIVERSITARIO).....	6
ART. 3.4 (STUDENTI CHE NON POSSONO OTTENERE UN'ATTESTAZIONE ISEE)	6
ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)	7
ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI UNIVERSITARI IN ITALIA)	7
ART. 4.2 (DEFINIZIONE DI "DATA DI REGISTRAZIONE DEI CREDITI")	8
ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)	8
ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS).....	9
ART. 4.5 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI UNIVERSITARI ALL'ESTERO)	9
ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO)	10
ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO)	10
ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO).....	11

ART. 6.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO).....	11
ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)	11
ART. 6.3 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO IN ITALIA)	12
ART. 6.4 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO ALL'ESTERO).....	12
ART. 7 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE).....	13
ART. 7.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE)	13
ART. 7.2 (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO)	13
ART. 8 (ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO).....	14
ART. 8.1 (ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO)	14
ART. 8.2 (EROGAZIONE ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO)	14
ART. 9 (STUDENTI CON DISABILITÀ)	15
ART. 9.1 (DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	15
ART. 9.2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	15
ART. 9.3 (REQUISITO DI MERITO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	15
ART. 9.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	16
ART. 9.5 (REQUISITI ECONOMICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ).....	16
ART. 9.6 (ASSEGNI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)	16
ART. 9.7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ).....	16
ART. 10 (TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)	17
ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).....	17
ART. 10.2 (COORDINATE BANCARIE)	17
ART. 10.3 (VARIAZIONI ELEMENTI DICHIARATI NELLA DOMANDA)	17
ART. 10.4 (RITIRO DELLA DOMANDA)	17
ART. 10.5 (ACCERTAMENTI E SANZIONI)	17
ART. 11 (GRADUATORIE)	18
ART. 11.1 (FORMAZIONE GRADUATORIE).....	18
ART. 11.2 (ESITO ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONI)	19
ART. 12 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE).....	20
ART. 12.1 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE).....	20
ART. 12.2 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE).....	20

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI)

ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO)

Sono ritenuti idonei e possono concorrere all'attribuzione dell'assegno di studio di cui all'**ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO)** gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO);
- ART. 4 (REQUISITO DI MERITO).

ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)

Sono ritenuti idonei e possono concorrere all'attribuzione del contributo alloggio di cui all'**ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)** gli studenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE);
- ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO);
- ART. 4 (REQUISITO DI MERITO);
- ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO).

ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)

ART. 2.1 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)

Soddisfano il requisito di partecipazione gli studenti **residenti in Valle d'Aosta** da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, che sono stati iscritti regolarmente nell'anno accademico 2023/2024 a uno dei seguenti corsi fuori dalla Regione:

- corsi di laurea (L), laurea magistrale (LM) o laurea magistrale a ciclo unico, anche di Università telematiche. Gli studenti già in possesso di una laurea (L), incluso il diploma universitario (equiparato alla laurea), che si sono iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico, possono presentare domanda a partire dal quarto anno;
- corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Possono altresì partecipare gli studenti con spiccate capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale di primo livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il quale dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite¹;
- corsi di Scuole superiori per Interpreti e Traduttori;
- corsi analoghi a quelli soprariportati presso Istituti esteri.

ART. 2.2 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE)

Non soddisfano il requisito di partecipazione gli studenti che con riferimento all'anno accademico 2023/2024 si siano trovati in una delle seguenti condizioni:

- a) essere iscritti oltre il primo anno fuori corso;
- b) aver rinunciato agli studi durante l'anno accademico 2023/2024;
- c) aver superato per più di un anno la durata normale del corso, tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso frequentato e fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'**ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)**;
- d) essere già in possesso di un titolo di studio ottenuto al termine di un corso di pari livello a quello per il quale intendono chiedere i benefici, conseguito in Italia o all'estero (avente valore legale in Italia), inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla Laurea);
- e) aver già beneficiato di provvidenze analoghe a quelle di cui al presente bando di concorso, relative al medesimo anno di corso, erogate da Enti pubblici, e indipendentemente dagli anni trascorsi dall'ottenimento del beneficio, fatta salva l'opzione di cui all'**ART. 12.2 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE)**;
- f) essere iscritti al corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Torino tenuto nella sede di Aosta.²

¹ Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

² Per questi studenti è previsto un diverso bando di concorso.

ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO)³

ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO)

Il requisito economico si basa sull'indicatore **ISEE-Universitario**.

L'ISEE-Universitario è il valore riportato nell'attestazione ISEE all'interno della tabella intitolata "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario".

Per ottenere un'attestazione ISEE comprensiva di ISEE-Universitario, lo studente deve compilare un'apposita Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e presentarla all'INPS: per la procedura di compilazione e presentazione si consiglia di fruire dei servizi dei centri di assistenza fiscale (CAF) e degli altri soggetti abilitati. Generalmente l'attestazione ISEE è resa disponibile dall'INPS pochi giorni dopo la presentazione della DSU.

Lo studente, pena l'esclusione, può produrre la domanda di partecipazione al presente concorso solo se nel corso del 2024 ha già presentato una DSU all'INPS. La medesima DSU deve essere valida al momento di presentazione della suddetta domanda di partecipazione.⁴ Inoltre, l'attestazione ISEE derivante dalla suddetta DSU è ritenuta valida solo se è comprensiva dell'indicatore **ISEE-Universitario**, vale a dire se al suo interno è presente la tabella intitolata "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario".

Si esorta a verificare che l'attestazione ISEE non presenti omissioni o difformità.⁵

Il requisito economico è soddisfatto dallo studente quando il suo
ISEE-Universitario non è superiore a **€ 44.000,00**

Lo studente non deve allegare alla domanda una copia della suddetta DSU o dell'attestazione ISEE da essa derivante, in quanto l'*Ufficio borse di studio* verificherà i dati in esse contenute tramite interrogazione della banca dati INPS.

Se lo studente ha dichiarato nella suddetta DSU l'importo di una borsa di studio universitaria da lui percepita nel 2022 (appare nel "quadro FC4" nella cella "redditi esenti da imposta"), può avvalersi di una possibilità a lui favorevole dichiarando l'importo della borsa nell'apposita cella della sezione "Dati condizione economica" della domanda: l'*Ufficio borse di studio* ricalcolerà in diminuzione il valore dell'ISEE-Universitario, sottraendo il valore della suddetta borsa.⁶

³ Tutte le indicazioni contenute in questo articolo in merito all'attestazione ISEE, all'attestazione ISEE Corrente e all'indicatore ISEE-Universitario sono tratte dal [DPCM 159/2013](#).

⁴ Il periodo di validità della DSU è riportato in basso a sinistra nella prima pagina dell'attestazione ISEE derivante dalla medesima DSU. In prossimità dei termini di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, l'aspirante beneficiario che ha presentato la DSU, ma che è ancora in attesa di ricevere l'attestazione ISEE, può comunque presentare la medesima domanda.

⁵ La presenza di omissioni o difformità è eventualmente segnalata in basso a sinistra nella prima pagina dell'attestazione ISEE. Le omissioni e le difformità sono sanabili producendo una nuova DSU, nella quale sono da inserire i dati mancanti e da correggere quelli difformi. L'attestazione ISEE prodotta dall'INPS sulla base di questa nuova DSU sostituirà automaticamente la precedente.

⁶ Tale possibilità è prevista dall'art. 4 c. 5 del DPCM 159/2013. Il valore della borsa sarà opportunamente rapportato al valore della scala di equivalenza.

ART. 3.2 (ISEE CORRENTE)

In alternativa all'attestazione ISEE convenzionale, è parimenti accettata l'attestazione ISEE Corrente comprensiva dell'indicatore ISEE-Universitario. L'attestazione ISEE Corrente adotta un metodo di calcolo differente per l'indicatore della situazione reddituale (ISR) o per l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) del nucleo familiare (i quali a cascata incidono sull'indicatore ISEE-Universitario), se tali indicatori differiscono oltre certe misure rispetto a quelli dell'attestazione ISEE convenzionale, ad esempio a causa di recenti eventi avversi a livello di occupazione lavorativa o di patrimonio familiare.

Si consiglia agli aspiranti beneficiari di informarsi presso i centri di assistenza fiscale (CAF) e gli altri soggetti abilitati in merito alla possibilità e alla convenienza di ottenere un'attestazione ISEE Corrente.

Parimenti all'attestazione ISEE convenzionale, anche l'attestazione ISEE Corrente, ai fini del presente bando di concorso, è ritenuta valida solo se è comprensiva dell'indicatore ISEE-Universitario, vale a dire se al suo interno è presente la tabella intitolata "Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario".

ART. 3.3 (IMPOSSIBILITA' DI FARSI PRODURRE UN'ISEE-UNIVERSITARIO)

In caso di gravi e documentabili impedimenti nella produzione della DSU destinata all'ottenimento di un'attestazione ISEE contenente, in particolare, l'indicatore ISEE-Universitario, previa valutazione del competente Ufficio è parimenti accettabile l'attestazione ISEE contenente il solo indicatore ISEE ORDINARIO, che verrà preso in considerazione al posto dell'ISEE-Universitario per i fini di cui al presente bando.

Per avvalersi di tale possibilità, lo studente dovrà farne esplicita richiesta nella sezione "note e dichiarazioni" della domanda di partecipazione.

ART. 3.4 (STUDENTI CHE NON POSSONO OTTENERE UN'ATTESTAZIONE ISEE)

Lo studente che ha verificato con un centro di assistenza fiscale (CAF) che la sua condizione di cittadino non italiano gli impedisce di produrre una DSU, e dunque di ottenere un'attestazione ISEE, soddisfa d'ufficio il requisito economico, in deroga all'ART. 3.1 (ISEE UNIVERSITARIO). Al medesimo studente sarà attribuito il valore ISEE-Universitario pari al limite superiore della fascia economica più alta, ossia € 44.000,00.

ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)

ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI UNIVERSITARI IN ITALIA)

Il requisito di merito è soddisfatto dallo studente che possiede un numero minimo di crediti formativi (CFU/CFA) aventi data di registrazione entro il **10 ottobre 2024**, secondo quanto riportato nella seguente tabella. I CFU richiesti variano in base al numero di anni accademici trascorsi dall'anno accademico di prima immatricolazione, tenuto conto dell'**ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)**. Non rileva l'anno del piano di studi frequentato.

I crediti registrati in data successiva al 10 ottobre 2024 sono ammissibili solo nei seguenti casi:

- per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, se aventi data di registrazione entro 3 mesi dal termine del periodo di mobilità;
- per le attività di tirocinio/stage effettuati in Italia, se aventi data di registrazione entro la sessione straordinaria di novembre 2024.

CORSI UNIVERSITARI IN ITALIA							
	1° anno (a.a. di prima imm. 2023-2024)	2° anno (a.a. di prima imm. 2022-2023)	3° anno (a.a. di prima imm. 2021-2022)	4° anno (a.a. di prima imm. 2020-2021)	5° anno (a.a. di prima imm. 2019-2020)	6° anno (a.a. di prima imm. 2018-2019)	7° anno (a.a. di prima imm. 2017-2018)
Corsi di laurea (L)	n. 35 CFU	n. 85 CFU	n. 130 CFU	Tutti i crediti esclusi quelli della tesi	-	-	-
Corsi di laurea magistrale (LM)	n. 35 CFU	n.85 CFU ⁷	Tutti i crediti esclusi quelli della tesi	-	-	-	-
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (durata 5 anni)	n. 35 CFU	n. 85 CFU	n. 130 CFU	n. 170 CFU	n. 215 CFU	Tutti i crediti esclusi quelli della tesi	-
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (durata 6 anni)	n. 35 CFU	n. 85 CFU	n. 130 CFU	n. 170 CFU	n. 215 CFU	n. 260 CFU	Tutti i crediti esclusi quelli della tesi

Qualora il piano di studi preveda un numero di crediti annui diverso da 60, i CFU della suddetta tabella sono riproporzionati di conseguenza.⁸

Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi quelli riconosciuti da percorsi accademici e non accademici. Non

⁷ Per lo studente iscritti al 2° anno di un corso di laurea magistrale il cui piano di studi attribuisce 25 o più crediti per il lavoro finale (tesi), il numero di crediti da possedere per il soddisfacimento del requisito di merito non è 85, bensì l'85% del numero totale di crediti previsti dal suddetto piano di studi dopo aver dedotto il valore della tesi. In questo caso, lo studente deve dichiarare nella domanda il numero di crediti attribuiti alla tesi.

⁸ Ad esempio, i crediti richiesti di norma per un terzo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico sono 130. Però, se il piano di studi del suddetto corso prevede 50 crediti annuali, i crediti da possedere per soddisfare il requisito di merito sono riproporzionati e pari a 108. Gli arrotondamenti avvengono per difetto.

concorrono al raggiungimento del merito i crediti relativi ai percorsi formativi di abilitazione all'insegnamento, qualora non costituiscano già parte integrante del piano di studi.

Lo studente che entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso non soddisfa ancora il requisito di merito perché è in attesa dell'inserimento formale di crediti nel suo libretto o nella sua carriera, pena l'esclusione, deve presentare la medesima domanda dichiarando i crediti in quel momento risultanti nel suddetto libretto/carriera. Il medesimo studente, entro 30 giorni dal termine di presentazione della domanda, dovrà scrivere una mail all'indirizzo borseunionline@regione.vda.it, nella quale dichiarerà l'ottenimento o meno dei crediti residui, fermo restando che saranno ritenuti validi solo quelli aventi data di registrazione entro il **10 ottobre 2024**.

ART. 4.2 (DEFINIZIONE DI “DATA DI REGISTRAZIONE DEI CREDITI”)

I CFU/CFA di cui all'**ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI UNIVERSITARI IN ITALIA)** relativi a un esame o altra attività⁹ si intendono “registrati” nella data riportata sul libretto o in carriera. Non rileva la data in cui è stato effettivamente sostenuto l'esame o l'attività che attribuisce i crediti.

ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE)

Per la determinazione dell'anno accademico di prima immatricolazione di cui all'**ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI UNIVERSITARI IN ITALIA)**, nei casi particolari di carriera non regolare, si applicano le seguenti disposizioni.

- **Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciuti.**
In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali crediti maturati nella carriera universitaria precedente, verrà considerato quale anno di prima immatricolazione, quello dell'immatricolazione effettuata dopo la rinuncia agli studi. La presente deroga non si applica qualora lo studente si reisciva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.
- **Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti.**
In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di crediti formativi, verrà considerata quale prima immatricolazione l'iscrizione al primo anno effettuata conseguentemente al passaggio di corso.
- **Rinuncia agli studi, passaggio di corso o decadimento di carriera con crediti formativi riconosciuti.**
In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi, di un passaggio di corso oppure in caso di carriera decaduta **con crediti formativi riconosciuti**, l'anno di prima immatricolazione, verrà determinato con riferimento all'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamente:
 - se lo studente è iscritto al primo anno di corso, esso coinciderà con il nuovo anno di immatricolazione;
 - se lo studente è iscritto ad anni successivi, l'anno ipotetico di prima immatricolazione sarà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:
 - reiscrizione 2023/2024 anno di corso secondo → Prima immatricolazione 2022/2023;
 - reiscrizione 2023/2024 anno di corso terzo → Prima immatricolazione 2021/2022.La presente deroga non si applica qualora lo studente si reisciva, senza soluzione di continuità, al medesimo corso di studi.
I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.
- **Prima immatricolazione ad anni successivi al primo.**
Per gli studenti immatricolati per la prima volta ad anni successivi al primo, nei casi diversi da quelli contemplati ai punti precedenti (rinuncia agli studi e passaggio di corso), l'anno ipotetico di prima immatricolazione verrà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:

⁹ Attività, tirocini, laboratori, stage, mobilità internazionale e simili che attribuiscono CFU.

- 2023/2024 immatricolato direttamente al 2° anno di corso → 1ª immatricolazione 2022/2023.
I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

➤ **Interruzione motivata degli studi.**

Non contano nel computo del numero di anni quelli per i quali le Università abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione motivata degli studi (servizio militare di leva volontario o servizio civile, maternità o grave infermità documentata e simili) e per i quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS)

Per il conseguimento del requisito di merito di cui all'**ART. 4.1 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI UNIVERSITARI IN ITALIA)**, gli studenti possono utilizzare, nel corso della propria carriera universitaria¹⁰ fino ad un massimo di n. 6 crediti formativi (CFU/CFA) bonus complessivi, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti e registrati.

Esempio: uno studente iscritto al 2° anno di un corso di Laurea (L), che possiede 83 CFU conseguiti e registrati, può utilizzare 2 dei 6 CFU bonus di cui dispone ai fini del raggiungimento del requisito minimo di 85 CFU. Allo studente residueranno ancora 4 CFU che potrà utilizzare nel corso della sua rimanente carriera universitaria.

ART. 4.5 (REQUISITO DI MERITO PER CORSI UNIVERSITARI ALL'ESTERO)

Il requisito di merito è soddisfatto dallo studente che ha conseguito la promozione per l'anno accademico 2023/2024.

Il requisito di merito non è in ogni caso soddisfatto se lo studente, dall'inizio del corso universitario, non ha ottenuto la promozione all'anno accademico successivo per due o più anni, anche non consecutivi.

Se per l'eventuale anno di tirocinio/stage formativo obbligatorio svolto nell'ambito di un corso universitario estero, analogo alla Laurea magistrale italiana, è rilasciato un attestato di frequenza/superamento, esso è riconosciuto come un vero e proprio anno accademico ai fini delle provvidenze di cui al presente bando. Ai fini del riconoscimento, lo studente deve allegare alla domanda di partecipazione una copia dell'attestato di frequenza/superamento.

¹⁰ Con carriera universitaria si intende: Laurea (L) e Laurea magistrale (LM) congiunte oppure Laurea magistrale a ciclo unico.

ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO)

ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO)

Lo studente che soddisfa le condizioni di cui all'ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO) concorre all'attribuzione di un assegno di studio determinato sulla base dell'ISEE-Universitario, nelle misure indicate nella seguente tabella:

Fascia economica	ISEE-Universitario	A	B
1°	da € 0,00 a € 11.000,00	€ 1.700,00	€ 2.200,00
2°	da € 11.000,01 a € 22.000,00	€ 1.600,00	€ 2.100,00
3°	da € 22.000,01 a € 33.000,00	€ 1.450,00	€ 1.950,00
4°	da € 33.000,01 a € 44.000,00	€ 1.300,00	€ 1.800,00

Gli importi di cui alla **colonna A** sono liquidati allo studente che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- essere beneficiario del contributo alloggio di cui all'ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO);
- essere iscritto a Università Telematiche.

Gli importi di cui alla **colonna B** sono liquidati allo studente che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- non aver richiesto il contributo alloggio in sede di presentazione della domanda di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE);
- non risultare idoneo al contributo alloggio;
- essere idoneo al contributo alloggio, ma non beneficiarne per esaurimento dei fondi disponibili.

Lo studente che vuole beneficiare dell'assegno di studio di cui al presente paragrafo deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE), pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio stesso.

L'assegno di studio è esente dall'imposta sui redditi¹¹. Tuttavia, a erogazione avvenuta, sarà comunque fornita allo studente la Certificazione Unica (CU), in quanto il relativo importo comporta un reddito ai fini di una eventuale futura attestazione ISEE.

¹¹ Legge 13 agosto 1984 n. 476 e Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

ART. 6 (CONTRIBUTO ALLOGGIO)

ART. 6.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO)

Gli studenti che soddisfano le condizioni di cui all'ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO) concorrono all'attribuzione di un contributo alloggio determinato sulla base dell'indicatore per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE-Universitario), nelle misure indicate nella seguente tabella:

Fascia economica	ISEE-Universitario	Importi
1°	da € 0,00 a € 11.000,00	€ 2.200,00
2°	da € 11.000,01 a € 22.000,00	€ 2.100,00
3°	da € 22.000,01 a € 33.000,00	€ 1.750,00
4°	da € 33.000,01 a € 44.000,00	€ 1.600,00

Il contributo alloggio è esente dall'imposta sui redditi¹². Tuttavia, a erogazione avvenuta, sarà comunque fornita allo studente la Certificazione Unica (CU), in quanto il relativo importo rileva ai fini di una eventuale futura attestazione ISEE.

Per ottenere il contributo alloggio, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, lo studente deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda di cui all'ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).

ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)

I requisiti specifici per il contributo alloggio si intendono soddisfatti se lo studente soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- aver preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso per un periodo non inferiore a 9 mesi, compreso tra il 1° settembre 2023 e il 31 ottobre 2024;
- non essere iscritto per l'anno accademico 2023/2024 fuori corso;
- non essere iscritto per l'anno accademico 2023/2024 presso Università telematiche.

Con "nei pressi della sede del corso" si intende la località raggiungibile dai mezzi pubblici in un tempo massimo di 60 minuti.

Ai fini del raggiungimento dei 9 mesi cumulano i soggiorni in Italia e all'estero, purché a titolo oneroso, e solo se correlati alla frequenza del percorso universitario oggetto della domanda.

¹² Legge 13 agosto 1984 n. 476 e Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

ART. 6.3 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO IN ITALIA)

Con “alloggio a titolo oneroso”, di cui all’**ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)**, per quanto riguarda i soggiorni in **Italia** si intende un servizio di alloggio per il quale esiste almeno uno dei seguenti documenti giustificativi:

- contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o a un componente del nucleo familiare¹³, e riferito all'alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare, utilizzato nei pressi della sede del corso universitario così come sopra specificato (il contratto può essere intestato a più conduttori);
- certificazione fiscalmente valida, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private, anche alberghiere, attestante l'importo complessivo da versare per il posto utilizzato;

Lo studente, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, in sede di presentazione della domanda di cui all’**ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)** deve fornire i riferimenti ai suddetti documenti giustificativi.

Qualora lo studente all'atto di compilazione della domanda non sia ancora in possesso di documenti giustificativi utili al raggiungimento del requisito minimo dei 9 mesi dovrà inviarli all'Ufficio Borse di studio via mail all'indirizzo borseunionline@regione.vda.it entro le ore 12:00 di venerdì 11 ottobre 2024.

ART. 6.4 (DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEL TITOLO ONEROSO E DELLA DURATA DEI SERVIZI DI ALLOGGIO ALL'ESTERO)

Con “alloggio a titolo oneroso”, di cui all’**ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO)**, per quanto riguarda i soggiorni all’**estero** si intende un servizio di alloggio fruito per la frequenza a programmi di mobilità internazionale, tirocini o stage, per il quale è possibile produrre uno dei seguenti documenti giustificativi:

- copie dei bonifici completi di nominativo dello studente, località, periodo e importo;
- ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'unità abitativa;
- ricevute di pagamento rilasciate da strutture e residenze;
- dichiarazioni sottoscritte dal proprietario dell'unità abitativa, complete di nominativo dello studente, ubicazione dell'alloggio, periodo del soggiorno e ammontare del canone mensile effettivamente pagato, nonché della copia di un suo documento di riconoscimento.

Lo studente, pena l'esclusione dall'attribuzione del beneficio, deve caricare all'atto di compilazione della domanda, nell'apposita sezione i suddetti documenti giustificativi, dai quali deve essere possibile desumere la durata di fruizione del servizio e l'onere;

Solo nel caso in cui il soggiorno all'estero non sia ancora terminato al momento di presentazione della domanda, i suddetti documenti giustificativi possono essere inviati a posteriori tramite mail all'indirizzo borseunionline@regione.vda.it, ma comunque **non oltre 30 giorni** dal termine della frequenza del programma di mobilità, tirocinio o stage.

I suddetti documenti giustificativi, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dal francese o dall'inglese, devono essere presentati tradotti in italiano.

¹³ Persona presente nello stato di famiglia dello studente.

ART. 7 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE)

ART. 7.1 (INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE)

Lo studente beneficiario dell'assegno di studio di cui all'**ART. 5 (ASSEGNO DI STUDIO)**, che nel corso dell'anno accademico 2023/2024 ha partecipato a programmi di mobilità internazionale previsti dalla propria Università, può concorrere, una sola volta per ciascun corso di studi, a un'integrazione di €17,00 per ogni giorno di mobilità, fino a un massimo di 300 giorni.

Il periodo di studio e/o tirocinio all'estero deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- aver avuto inizio nell'anno accademico 2023/2024 e concludersi entro l'anno accademico 2024/2025;
- avere una durata minima di 7 giorni;
- essere riconosciuto in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi, anche se solo ai fini della predisposizione della prova conclusiva;
- essere svolto in presenza e non in modalità virtuale.

Lo studente che vuole concorrere per l'integrazione di cui al presente paragrafo deve farne esplicita richiesta in sede di presentazione della domanda di cui all'**ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)**, pena l'esclusione dalla possibilità di ottenere il beneficio stesso.

Dall'importo dell'integrazione è dedotto l'ammontare della provvidenza concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

Lo studente che al momento della compilazione della domanda non ha ancora terminato il proprio periodo di mobilità, deve comunque richiedere l'integrazione di cui al presente bando e successivamente **consegnare entro 3 mesi dal termine del periodo di mobilità all'Ufficio borse di studio** mediante mail all'indirizzo borseunionline@regione.vda.it un'attestazione rilasciata dall'Università di appartenenza, ovvero un'autocertificazione attestante:

- effettuazione del soggiorno all'estero;
- indicazione esatta del periodo di mobilità;
- l'avvenuto riconoscimento del periodo di mobilità in termine di crediti.

Lo studente deve inoltre dichiarare l'importo di eventuali provvidenze concesse a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale, anche non comunitario.

ART. 7.2 (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO)

Allo studente beneficiario dell'integrazione di cui al paragrafo precedente è concesso un rimborso delle spese di viaggio sostenute per andare e tornare dal luogo presso cui si svolge il periodo di studio e/o tirocinio.

Il suddetto rimborso è concesso per massimo due viaggi di andata e due viaggi di ritorno, fino all'importo complessivo massimo di € 500,00.

I giustificativi di spesa devono essere caricati nell'apposita sezione della domanda.

Qualora, all'atto di compilazione della domanda, lo studente non fosse ancora in possesso dei sopracitati giustificativi¹⁴, dovrà inoltrarli via mail all'indirizzo borseunionline@regione.vda.it, **entro il termine di presentazione della domanda o entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità** unitamente alla scansione di un proprio documento di identità.

¹⁴ Ricevute di bonifico da un conto corrente intestato allo studente o documenti di viaggio nominativi nei quali è riportato l'importo della spesa.

ART. 8 (ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO)

ART. 8.1 (ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO)

Potrà essere concesso, per un solo anno nella carriera universitaria, un assegno di studio straordinario allo studente che ricade in tutte le seguenti condizioni:

- soddisfa il requisito di cui all'**ART. 2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE)**;
- soddisfa il requisito di cui all'**ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO)**;
- non soddisfa il requisito di cui all'**ART. 4 (REQUISITO DI MERITO)** a causa di gravi motivi di salute o per altre gravi cause eccezionali, debitamente documentate.

Lo studente, per ottenere l'assegno di studio straordinario, pena l'esclusione dalla possibilità di ottenere il beneficio, deve presentare la domanda di cui all'**ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)** dichiarando nella Sezione "note e dichiarazioni" di voler richiedere l'assegno di studio straordinario e allegando la documentazione dell'autorità istituzionalmente competente in relazione alla tipologia dell'impedimento, utile per la sua valutazione.

ART. 8.2 (EROGAZIONE ASSEGNO DI STUDIO STRAORDINARIO)

L'assegno di studio straordinario sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, successivamente all'erogazione degli assegni di studio agli studenti di cui all'**ART. 11 (GRADUATORIE)**.

ART. 9 (STUDENTI CON DISABILITÀ)

ART. 9.1 (DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 9.2 (REQUISITO DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

La disposizione di cui alla lettera a) di cui all'ART. 2.2 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE) è sostituita dalla seguente:

- a) siano stati iscritti, con riferimento all'anno accademico 2023/2024, oltre il secondo anno fuori corso per i corsi di durata biennale e triennale e oltre il terzo anno fuori corso per i corsi di durata quinquennale.

La disposizione di cui alla lettera c) di cui all'ART. 2.2 (CONDIZIONI DI NON AMMISSIONE) è sostituita dalla seguente:

- c) abbiano superato per più di due anni la durata normale del corso biennale o triennale, o di tre anni la durata normale del corso quinquennale, tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso frequentato e fatte salve le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'ART. 4.3 (CARRIERA NON REGOLARE).

ART. 9.3 (REQUISITO DI MERITO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Ai fini del possesso del requisito di merito per gli studenti iscritti a corsi universitari in Italia, non si applica la relativa tabella di cui all'ART. 4 (REQUISITO DI MERITO), bensì la seguente.

CORSI UNIVERSITARI IN ITALIA									
	1° anno (a.a. di prima immatricolazione 2023- 2024)	2° anno (a.a. di prima immatricolazione 2022- 2023)	3° anno (a.a. di prima immatricolazione 2021- 2022)	4° anno (a.a. di prima immatricolazione 2020- 2021)	5° anno (a.a. di prima immatricolazione 2019- 2020)	6° anno (a.a. di prima immatricolazione 2018- 2019)	7° anno (a.a. di prima immatricolazione 2017- 2018)	8° anno (a.a. di prima immatricolazione 2016- 2017)	9° anno (a.a. di prima immatricolazione 2015- 2016)
Corsi di laurea (L)	n. 21 CFU	n. 51 CFU	n. 80 CFU	n. 105 CFU	n. 140 CFU	-	-	-	-
Corsi di laurea magistrale (LM)	n. 21 CFU	n. 51 CFU	n. 80 CFU	n. 105 CFU	-	-	-	-	-
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (durata 5 anni)	n. 21 CFU	n. 51 CFU	n. 80 CFU	n. 105 CFU	n. 140 CFU	n. 175 CFU	n. 210 CFU	n. 230 CFU	-
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (durata 6 anni)	n. 21 CFU	n. 51 CFU	n. 80 CFU	n. 105 CFU	n. 140 CFU	n. 175 CFU	n. 210 CFU	n. 230 CFU	n. 230 CFU

ART. 9.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Il numero massimo complessivo di crediti formativi (CFU) bonus di cui all'ART. 4.4 (CREDITI FORMATIVI BONUS) è ridotto a 4.

ART. 9.5 (REQUISITI ECONOMICI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

L'importo dell'indicatore relativo alle condizioni da rispettare per soddisfare il requisito economico di cui all'ART. 3 (REQUISITO ECONOMICO) nonché le fasce economiche di cui all'ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) sono aumentati del 30%.

ART. 9.6 (ASSEGNI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

L'assegno di studio spettante di cui all'ART. 5.1 (IMPORTI ASSEGNO DI STUDIO) è maggiorato del 100%.

ART. 9.7 (CONTRIBUTO ALLOGGIO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ)

Il contributo alloggio spettante di cui all'ART. 6.1 (IMPORTI CONTRIBUTO ALLOGGIO) è maggiorato del 50%.

Il requisito "non essere iscritto fuori corso" di cui all'ART. 6.2 (REQUISITI SPECIFICI PER IL CONTRIBUTO ALLOGGIO) non si applica.

ART. 10 (TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

Per partecipare al concorso di cui al presente bando, lo studente deve presentare domanda tramite l'apposito servizio on-line, raggiungibile:

- al seguente [link](#)¹⁵;
- sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it) tramite il seguente percorso: Homepage - Istruzione - Borse di studio e altre agevolazioni per studenti – Università – Università situate fuori dalla Valle d'Aosta - Borse di studio per studenti iscritti a Università ubicate fuori dalla Valle d'Aosta.

L'accesso al servizio avviene tramite un'identità digitale (SPID, CIE, TS-CNS).

La domanda on-line è da presentare entro le ore 12:00 di venerdì 11 ottobre 2024, pena l'esclusione.

ART. 10.2 (COORDINATE BANCARIE)

Il conto corrente bancario o postale, di cui lo studente fornisce le coordinate (IBAN) nella domanda deve essere intestato o cointestato allo studente stesso. Sono ammesse le carte prepagate dotate di IBAN se dotate di un plafond residuo sufficiente ad accogliere i benefici. Non sono ammessi i libretti postali, anche se provvisti di IBAN.

ART. 10.3 (VARIAZIONI ELEMENTI DICHIARATI NELLA DOMANDA)

Lo studente deve comunicare tempestivamente via mail a borseunionline@regione.vda.it ogni variazione relativa a: indirizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione e ottenimento di benefici erogati da altri enti. Alla suddetta mail lo studente deve allegare la scansione del proprio documento di identità.

ART. 10.4 (RITIRO DELLA DOMANDA)

Lo studente ha la facoltà di ritirare una domanda già inoltrata tramite un'apposita funzione del servizio on-line. Se il ritiro avviene entro il termine di presentazione di cui all'**ART. 10.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)**, lo studente può presentare una nuova domanda, sempre entro il medesimo termine.

Il ritiro della domanda è irricevibile qualora sia già stato adottato un provvedimento dirigenziale di ammissione o esclusione relativo alla medesima domanda.

Il ritiro della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione al concorso.

ART. 10.5 (ACCERTAMENTI E SANZIONI)

Sono esclusi dai benefici gli studenti che hanno presentato una domanda nella quale, a seguito di accertamenti d'ufficio, siano contenute dichiarazioni sostitutive:

- per le quali emerga la non veridicità, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. 19/2007;

¹⁵ https://gestionewww.regione.vda.it/istruzione/dirittostudio/borse_universita_fuori_regione/default_i.aspx

- in cui siano presenti irregolarità od omissioni non costituenti falsità, se non sono prontamente regolarizzate o completate dal dichiarante in seguito all'avviso dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L.R. 19/2007.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L.R. 19/2007, procede a idonei controlli a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere, oltre a essere esclusi dal contributo, sono punibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Il beneficiario escluso da un rimborso già erogato è tenuto alla restituzione dell'intero importo percepito.

ART. 11 (GRADUATORIE)

ART. 11.1 (FORMAZIONE GRADUATORIE)

Gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'ART. 1.1 (ASSEGNO DI STUDIO), all'ART. 1.2 (CONTRIBUTO ALLOGGIO) e all'ART. 7 (MOBILITÀ INTERNAZIONALE) sono inseriti in apposite graduatorie, distinte ulteriormente tra le seguenti categorie di studenti:

- iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, scuole superiori per interpreti e traduttori ed equivalenti corsi all'estero;
- iscritti ad anni successivi al primo a corsi di Laurea (L), corsi di laurea magistrale a ciclo unico, scuole superiori per interpreti e traduttori ed equivalenti corsi all'estero;
- iscritti al primo anno a corsi di Laurea magistrale (LM) ed equivalenti corsi all'estero;
- iscritti ad anni successivi al primo a corsi di Laurea magistrale (LM) ed equivalenti corsi all'estero.

Le graduatorie sono ordinate in modo crescente sulla base dell'indicatore ISEE-Universitario.

Si applicano le seguenti particolarità:

- Per le graduatorie degli iscritti al primo anno a corsi di Laurea (L), corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, a scuole superiori per interpreti e traduttori ed equivalenti corsi all'estero, a parità di ISEE-Universitario, la posizione è determinata in base alla votazione conseguita all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.
- Per le graduatorie degli iscritti al primo anno a corsi di Laurea magistrale (LM) ed equivalenti corsi all'estero, a parità di ISEE-Universitario, la posizione è determinata in base alla votazione del diploma di laurea ovvero del diploma accademico di primo livello.
- Per le graduatorie degli assegni di studio degli iscritti ad anni successivi al primo, a parità di ISEE-Universitario, la posizione è determinata dal merito tenuto conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla seguente formula:

$$\text{Punteggio di merito} = \frac{A \times 100}{B \times 31}$$

- A è uguale alla somma dei voti¹⁶ delle prove registrate, rivalutati sulla base della seguente tabella:

¹⁶ Il voto 30 e lode vale 31; alle prove senza voto è assegnato un voto pari alla media aritmetica dei voti delle altre prove.

Crediti della prova	Voto rivalutato
fino a 2 crediti formativi	1/4 del voto
da 3 a 7 crediti formativi	1/2 del voto
da 8 a 12 crediti formativi	voto intero
oltre 12 crediti formativi	1 voto e 1/2

- B è uguale al numero di anni accademici precedenti a quello per cui si chiedono i benefici moltiplicato per 60; per gli studenti che chiedono i benefici per il primo anno della loro carriera universitaria, B è uguale a 60.

Gli studenti di cui all'**ART. 9 (STUDENTI CON DISABILITÀ)** sono inseriti in graduatorie equivalenti a quelle sopra descritte, ma distinte.

ART. 11.2 (ESITO ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONI)

Al termine dell'istruttoria le graduatorie dei beneficiari e gli elenchi degli esclusi saranno approvati tramite uno o più provvedimenti dirigenziali.

Per ogni provvidenza, lo studente riceverà una comunicazione contenente la sua condizione:

- tramite mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda;
- tramite SMS, al numero di cellulare indicato nella domanda.

La comunicazione conterrà l'importo della provvidenza, oltreché i riferimenti al provvedimento dirigenziale.

L'esclusione da una o più delle provvidenze di cui al presente bando di concorso verrà comunicata mediante lettera raccomandata o, se applicabile, PEC.

ART. 12 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)

ART. 12.1 (CONDIZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE PROVVIDENZE)

All'assegnazione dell'assegno di studio, del contributo alloggio e della mobilità internazionale si provvederà, **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili**, in rispettive uniche soluzioni.

ART. 12.2 (STUDENTE BENEFICIARIO DI ANALOGHE PROVVIDENZE)

Lo studente che risulti beneficiario di provvidenze analoghe a quelle di cui al presente bando di concorso, relative al medesimo anno di corso, in data successiva a quella della presentazione della domanda, potendo beneficiare di una sola di esse dovrà scrivere tempestivamente a borseunionline@regione.vda.it, dichiarando quale provvidenza vuole conservare.

Qualora lo studente rinunci all'assegno di studio o al contributo alloggio di cui al presente bando di concorso, al fine di garantirsi un'analogha provvidenza di un altro Ente di importo maggiore, riceverà la provvidenza rimanente di cui al medesimo presente bando di concorso in misura ridotta, così da rendere l'ammontare complessivo percepito dallo studente (provvidenza di cui al presente bando + provvidenza di altro Ente) non superiore alla somma dei due benefici (assegno di studio + contributo alloggio) previsti dal presente bando di concorso.